



UNIMORE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
MODENA E REGGIO EMILIA

**CONTRATTO INTEGRATIVO RIGUARDANTE LA DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
INTEGRATIVO DI ATENEO
PER GLI ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI**

Sottoscritto in data 22.12.2017

Il giorno 22 del mese di DICEMBRE dell'anno 2017, presso una sala del Rettorato dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, le parti negoziali composte da:

Delegazione di parte pubblica:

Prof. Riccardo FERRETTI (*Presidente*)

Dott. Stefano RONCHETTI (*Direttore Generale*)

R.S.U., nelle persone di:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Organizzazioni sindacali territoriali, nelle persone di:

Sig. Leonarda Troiano

FLC-CGIL

Sig. Michele Ciocca

CISL-Federazione Università

Dott. Marco Fortunato

FEDERAZIONE U.I.L. SCUOLA R.U.A.

Dott. Dario Mazzoli

S.N.A.L.S.-Fed. Conf.S.A.L. Università CISAPUNI

sottoscrivono l'allegato contratto integrativo riguardante la determinazione del trattamento integrativo di ateneo per gli esperti e collaboratori linguistici

Premessa

VISTO l'art.51 del CCNL/1996 – che al comma 5 prevede: “Il trattamento di cui al comma precedente può essere incrementato dalla contrattazione collettiva di Ateneo, in relazione a valutazioni attinenti alla produttività e all'esperienza acquisita”;

VISTO l'art.51 del CCNL/1996 – che al comma 6 prevede: “I contratti collettivi di Ateneo di cui al comma 5 hanno durata quadriennale e conservano la loro efficacia fino a quando non siano sostituiti dal nuovo contratto collettivo di Ateneo;

VISTO l'art.22 – comma 1 – del CCNL 2000/01 che dispone: “Il rapporto di lavoro dei CEL continua ad essere disciplinato dalle norme di cui all'art.51 del CCNL 21.5.1996 del comparto Università”;

VISTO il CCNL stipulato in data 27.01.2005;

VISTO l'art.68 del CCNL 16.10.2008;

VISTA la nota direttoriale del 04/12/2017, Prot.n. Prot.n. 181501, con la quale detta ipotesi di contratto integrativo unitamente alla relazione illustrativa ed a quella tecnico-finanziaria è stata trasmessa al Collegio dei Revisori dei conti di Ateneo al fine di acquisirne apposita certificazione, ai sensi dell'art.55 del Dec. Leg.vo n.150/2009;

VISTO il verbale del collegio dei revisori dei conti del 12.12.2017 n.3 con il quale detta ipotesi di contratto integrativo è stata certificata positivamente;

DETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI ATENEO PER GLI ESPERTI E COLLABORATORI LINGUISTICI

I. CRITERI E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI ATENEO AI COLLABORATORI ED ESPERTI LINGUISTICI.

Il trattamento economico dei collaboratori ed esperti linguistici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo determinato è incrementato mediante attribuzione del trattamento integrativo di Ateneo spettante annualmente in relazione a valutazioni attinenti alla performance, miglioramento dei servizi e produttività, al disagio lavorativo ed all'esperienza acquisita secondo i criteri e con le modalità indicate nelle disposizioni seguenti.

Il suddetto trattamento integrativo compete a titolo di trattamento accessorio.

A) CRITERI

1. Trattamento accessorio per remunerare il disagio connesso alla prestazione del servizio su più strutture dipartimentali.

E' assegnato un compenso a titolo di indennità di lavoro disagiato ai collaboratori ed esperti linguistici che al termine dell'anno accademico hanno svolto servizio presso più strutture dipartimentali come segue:

- a) Due o più dipartimenti euro 160 (importo forfetario lordo annuo);
- b) Sia presso la sede di Modena che presso quella di Reggio Emilia euro 220 (importo forfetario lordo annuo).

2. Trattamento accessorio per esperienza acquisita

Per arricchimento professionale derivante dall'esperienza lavorativa maturata nel profilo di CEL o di lettore o in mansioni professionalmente equivalenti o superiori è assegnato un compenso lordo

dell'ammontare di € 150, di € 300, di € 480, di € 640, di € 750 in corrispondenza di un'anzianità di servizio minima, rispettivamente, di anni 3, di anni 6, di anni 10, di anni 16 e di anni 20.

Il compenso compete per intero in relazione all'anzianità maturata entro l'anno accademico di riferimento.

Anni 3 – 150

Anni 6 - 300

Anni 10 - 480

Anni 16 - 640

Anni 20 – 750

3. Trattamento accessorio per valutazione della performance e miglioramento dei servizi e incremento della produttività.

Le eventuali economie derivanti dall'applicazione della lett. A) ai punti 1) e 2) verranno distribuite, fino all'utilizzo completo dell'importo totale, attribuendo a fine anno accademico a ciascun dipendente quote diversificate, fino ad un massimo di tre (una per ciascuna voce) , tenuto conto dei seguenti fattori di miglioramento/produttività dell'attività svolta:

- a) internazionalizzazione (es. corsi ai docenti, corsi per studenti Erasmus, corsi di preparazione alle certificazioni internazionali)
- b) specializzazione professionale (es. gruppi di dottorato di livello C1-C2, competenze di lingua settoriale)
- c) Innovazione didattica (tecnologica e programmatica)

Per il riconoscimento delle quote spettanti per ciascuna voce sopraindicata si seguono i principi e le procedure previsti dai Contratti e Regolamenti di Ateneo per l'attribuzione degli incentivi legati alla valutazione della produttività/performance (valutazione annuale da parte del Direttore del CLA).

La determinazione del premio performance per CEL di cui al presente punto 3. risulterà dall'ammontare delle economie rapportate al numero di quote spettanti in base alla valutazione produttività/performance globalmente conseguita.

B) MODALITA'

Il trattamento integrativo di Ateneo è corrisposto al personale avente diritto secondo i criteri sopra esposti in due soluzioni così articolate:

- 1) Semestralmente verrà anticipata una somma rispetto all'anno accademico in corso per remunerare l'esperienza acquisita di cui alla lett. A punto 2 del presente accordo. L'importo di tale anticipo sarà corrispondente a quanto già percepito per la medesima finalità nell'anno precedente;

- 2) Al termine di ogni anno accademico si procederà al conguaglio delle somme spettanti, a condizione dell'esito positivo della valutazione della performance, in riferimento alle voci a), b) e c) del punto 3. sopraindicato, espresso con giudizio da parte del Direttore del Centro Linguistico, tenuto conto delle relazioni consuntive dei docenti responsabili dei corsi di formazione linguistica.

Esclusivamente ai fini del presente accordo, per i CEL in servizio a tempo indeterminato nell'anno accademico di riferimento, si terrà conto del servizio prestato a tempo determinato per almeno 3 anni fino a un massimo di 6.

II. APPLICAZIONE DELL'ART.71- comma 1 - DELLA LEGGE N.133/2008.

1. In applicazione dell'art.71 – comma 1 - della Legge n.133/2008 alle somme derivanti dall'applicazione del punto I. lett. A) numero 1) del presente accordo (escludendo quindi le somme spettanti per esperienza acquisita e valutazione della performance), verranno effettuate le trattenute previste da detto articolo (per i primi dieci giorni di malattia di ogni evento morboso) .

2. Le riduzioni di cui al punto precedente saranno effettuate proporzionalmente al numero di ore di assenza effettuate, nel corso dell'anno accademico, rispetto al totale monte ore annuo contrattuale sommato alle ore aggiuntive assegnate nel corso del medesimo anno accademico.

3. I risparmi derivanti dalle trattenute operate in applicazione dell'art.71 – comma 1 – (nei primi dieci giorni di malattia di ogni evento morboso) costituiscono risparmi di bilancio che concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio. Dette risorse non potranno essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

III. DECORRENZA DEL CONTRATTO.

Le disposizioni del presente contratto hanno effetto a decorrere dall'anno accademico 2017/18.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Prof. Riccardo FERRETTI_____

Dott. Stefano RONCHETTI_____

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

R.S.U. _____

F.L.C.-C.G.I.L. _____

CISL-Federazione Università

FEDERAZIONE U.I.L. SCUOLA

R.U.A. _____

ConfSAL Federazione S.N.A.L.S. Università

CISAPUNI _____